

COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)

Regolamento
sulla collaborazione tra cittadini
e Amministrazione per la cura,
la rigenerazione e la gestione condivisa
dei beni comuni

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. XX del XX

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Valorizzazione dei beni comuni	3
Art. 2 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Principi generali	4
Art. 5 – Cittadini attivi	5
Art. 6 – Patto di Collaborazione	5
Art. 7 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi	6

TITOLO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 8 – Disposizioni generali	6
Art. 9 – Patti di collaborazione ordinari	7
Art. 10 – Patti di collaborazione complessi	7
Art. 11 – Patti di collaborazione complessi per azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici	8

TITOLO III – FORMAZIONE

Art. 12 – Finalità della formazione	9
Art. 13 – Il ruolo delle scuole	9

TITOLO IV – FORME DI SOSTEGNO

Art. 14 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	9
Art. 15 – Affiancamento nella progettazione	9
Art. 16 – Attribuzione di vantaggi economici, benefici indiretti e altre forme di sostegno	10
Art. 17 – Autofinanziamento	10
Art. 18 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	10

TITOLO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 19 – Comunicazione di interesse generale	11
Art. 20 – Documentazione, misurazione, valutazione e rendicontazione delle attività di collaborazione	11

TITOLO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 21 – Informazione per prevenire i rischi	12
Art. 22 – Responsabilità	12
Art. 23 – Conciliazione	12

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Clausole interpretative	12
Art. 25 – Entrata in vigore, valutazione e verifica	13
Art. 26 – Disposizioni transitorie	13

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Valorizzazione dei beni comuni

1. Il Comune di Bagnacavallo, al fine di promuovere la coesione sociale, l'appartenenza alla comunità territoriale e per tutelare le generazioni future, valorizza i beni che la normativa e la collettività riconoscono come comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto urbano e rurale.
2. Per realizzare le finalità indicate nel comma 1, il Comune promuove la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali relativi alla gestione dei beni comuni.

Art. 2 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini singoli o associati con l'Amministrazione comunale, per la cura dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli artt. 114 comma 2 (autonomia statutaria degli enti locali), 117 comma 6 (potestà regolamentare degli enti locali nella materie di loro competenza) e 118 comma 4 (principio di sussidiarietà orizzontale) della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviata per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano la concessione di benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorare la fruizione collettiva;
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Bagnacavallo nelle sue diverse articolazioni;
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura dei beni comuni ai sensi del presente regolamento;
 - d) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed Amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
 - e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - f) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni;

- g) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione e alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
- h) Gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipati, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 4 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi:

- a) **Fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) **Pubblicità e trasparenza**: il Comune garantisce la massima conoscibilità delle possibilità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno messe a disposizione, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Tanto il Comune quanto le collettività civiche riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti nella gestione condivisa dei beni comuni;
- c) **Responsabilità**: il Comune valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini stessi, nonché quale presupposto necessario affinché i patti di collaborazione siano effettivamente capaci di produrre risultati utili e misurabili;
- d) **Inclusività ed apertura**: gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) **Sostenibilità**: il Comune, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- f) **Proporzionalità**: il comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- g) **Adeguatezza e differenziazione**: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura di ciascun bene comune e dell'interesse generale a cui esso è funzionale;
- h) **Informalità**: il Comune richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge. Nei restanti casi ne assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon

andamento, trasparenza e certezza dell'azione amministrativa;

i) Autonomia Civica: il comune riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

l) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

m) Partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;

n) Prossimità e territorialità: il Comune riconosce le comunità locali quali soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

Art. 5 – Cittadini attivi

1. L'intervento di cura e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, è strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, cui questi esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, i soggetti che sottoscrivono il Patto di Collaborazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

4. I patti di collaborazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 6 – Patto di Collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

2. Ai fini del presente regolamento sono individuati due tipi di patti: Patti di collaborazione ordinari e Patti di collaborazione complessi.

3. Il contenuto del patto può variare in relazione alla natura dei diversi beni comuni alla cui cura e /o rigenerazione è indirizzato, alla complessità degli interventi concordati e alla durata della collaborazione.

4. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolamentazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e/o gestione condivisa;

b) la durata della collaborazione, le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, o altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- g) le forme di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione comunale;
- h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi nella progettazione e realizzazione della collaborazione, la vigilanza sull'andamento della stessa, la gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto;
- i) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

5. Nei casi di patti di collaborazione complessi disciplinati dall'art.10 del presente Regolamento, oltre a quanto sopra stabilito, il patto dovrà definire:

- a) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- b) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e di rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- c) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme od inesatta realizzazione degli interventi concordati.

Art. 7 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni fra le diverse risorse presenti nella società, al fine di creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.

2. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio pubblico locale nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo anche nell'ambito della sua partecipazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ente a cui ha conferito la gestione di diversi servizi tra i quali servizi socio-educativi, la Polizia Municipale e altri.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 8 – Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista nell'ambito dello

schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, la Giunta Comunale individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, l'ufficio deputato alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.

Art. 9 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul sito del Comune.

2. La sezione informativa del sito del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. L'ufficio identifica entro 15 giorni dal ricevimento della proposta, in relazione al bene comune interessato, l'ufficio e il soggetto responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottopone la proposta all'approvazione della Giunta, e in seguito sottoscrive il patto di collaborazione.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla sottoscrizione del patto di collaborazione l'ufficio deputato lo comunica ai proponenti entro i successivi 15 giorni illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Art. 10 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini possono a loro volta proporre all'Amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

4. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

5. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione all'ufficio deputato, il quale pubblica sul sito del Comune un avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza. L'avviso dovrà restare pubblicato per almeno 20 giorni, scaduti i quali riprende l'iter istruttorio.
6. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
7. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio competente attiva procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.
8. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'ufficio avvia un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
9. Il responsabile competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispose, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.
10. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal responsabile competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.
11. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

Art. 11 – Patti di collaborazione complessi per azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
4. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, - *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* -, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
5. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più

lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

6. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi a oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile- *Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico.*

7. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

TITOLO III – FORMAZIONE

Art. 12 – Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili a operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

Art. 13 – Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione e il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

TITOLO IV – FORME DI SOSTEGNO

Art. 14 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, ai fini dell'attuazione dei patti di collaborazione, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali e i materiali di consumo eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività.

2. Gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

4. Il Comune, al fine di attivare gli obiettivi del presente Regolamento mette a disposizione spazi e edifici di cui è in disponibilità, i quali rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità del patto.

Art. 15 – Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia a oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano congrue, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 16 – Attribuzione di vantaggi economici, benefici indiretti e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

3. Il Comune si impegna a favorire per i cittadini attivi in patti di collaborazione che presuppongono attività lavorative, la formazione in materia di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi del D. Lgs 81/2008.

4. Qualora il patto di collaborazione abbia a oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano congrue, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di benefici, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;

b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;

c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;

d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste;

e) la copertura di parte delle spese di assicurazione nel caso in cui le attività siano realizzate da un'associazione.

Art. 17 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

3. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Art. 18 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura

condivisa dei beni comuni.

TITOLO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 19 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche una sezione dedicata nel sito del Comune.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'Amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 20 – Documentazione, misurazione, valutazione e rendicontazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

TITOLO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 21 – Informazione per prevenire i rischi

1. Il Comune verifica che i cittadini attivi siano informati sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Art. 22 – Responsabilità

1. Nello svolgimento delle attività previste da patti di collaborazione semplici, eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose da parte di cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni, sono coperti da polizze assicurative del Comune purché i cittadini singoli siano inseriti in un apposito registro.
2. Nello svolgimento delle attività previste da patti di collaborazione semplici, eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio di tali attività da parte di cittadini iscritti all'associazione firmataria del patto di collaborazione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni, sono coperti da polizze assicurative stipulate dall'associazione referente, fermo restando la possibilità di parziale rimborso da parte del Comune così come previsto dall'art.6 del presente regolamento.
3. I patti di collaborazione complessi dovranno invece disciplinare in modo specifico e puntuale, in relazione all'oggetto del patto, le responsabilità connesse e le conseguenze di eventuali danni, così come previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23 – Conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri designati, di cui uno dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo. Il Comitato è gestito e coordinato dal Responsabile dell'Ufficio Partecipazione. L'Ufficio svolge le attività di segreteria necessarie quali convocare gli incontri e verbalizzare le sedute.
2. Il Comitato di conciliazione può essere attivato dai soggetti parti di un patto di collaborazione su istanza motivata. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il Comitato, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Clausole interpretative

1. Al fine di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente

regolamento devono essere interpretate e applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, nell'interesse generale della collettività.

Art. 25 – Entrata in vigore, valutazione e verifica

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi i quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. Dopo due anni dall'entrata in vigore le disposizioni del presente regolamento saranno sottoposte a un processo di valutazione e verifica.

Art. 26 – Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.